

Ecotassa, rimborso da chiedere entro due anni

IMPOSTE INDIRETTE

Il tributo ha natura di accisa e ne segue le regole anche per la restituzione

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

L'imposta sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto prodotte dai grandi impianti di combustione, prevista dalla legge 449/1997 (cosiddetta "ecotassa"), ha natura di accisa pertanto alla stessa sia applicano le disposizioni contenute nel Testo unico delle accise (Dlgs 504/1995). Ciò anche in tema di rimborso, con la conseguenza che la richiesta di resti-

tuzione deve essere effettuata a pena di decadenza entro il termine di due anni dalla data del pagamento dell'imposta, come disposto dall'articolo 14 del Tua. Sono le conclusioni cui è pervenuta la commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 3806/16/2019 del 25 giugno (presidente Block, relatore Tornatore).

Una società di produzione energetica aveva effettuato, con riferimento a diverse annualità, versamenti in acconto dell'ecotassa in misura superiore a quanto risultante poi dovuto al momento della liquidazione del conguaglio. All'atto della presentazione della dichiarazione annuale per la determinazione dell'ecotassa relativa al 2015, la società chiedeva a rimborso il credito (complessivamente risultante dalla "stratificazione"

delle operazioni di acconto/saldo relative anche alle precedenti annualità), ma la richiesta veniva rigettata per la quasi totalità dall'agenzia delle Dogane, per intervenuta decadenza.

La società presenta ricorso, protestando che nella specie non possono trovare applicazione le norme del Tua, per due ragioni. Anzitutto, l'ecotassa non è un'accisa, non avendo a oggetto un bene a esito di un processo produttivo. Inoltre, il modello di versamento dell'ecotassa prevede che l'imposta sia versata in acconti trimestrali parametrati al consumo dell'anno precedente e ben può accadere che, in sede di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, emergano, a consuntivo, pagamenti di acconti effettuati in misura eccedente il saldo, con insorgenza

di un credito che può essere detratto dai versamenti successivi oppure chiesto a rimborso. A detta della società, ciò confermerebbe che per le richieste di rimborso dovrebbe applicarsi l'ordinario termine di prescrizione decennale, come avviene nelle ipotesi di crediti chiesti a rimborso in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.

La Ctp rigetta il ricorso e la sentenza viene confermata dal giudice di appello. La Ctr richiama anzitutto diverse pronunce della Corte di cassazione (20665, 20666, 20667 del 2008) le quali hanno definitivamente chiarito la qualificazione dell'ecotassa come accisa. Ciò, in ragione della struttura stessa del tributo, applicato in relazione a particolari emissioni per le quali il diritto di accisa viene

calcolato per numero di tonnellate prodotte. A tale qualificazione dell'ecotassa quale diritto di accisa - proseguono i giudici - la giurisprudenza di legittimità ha fatto conseguire l'applicazione alla stessa del Tua, compreso l'articolo 14, comma 2, che prevede un termine decennale biennale, decorrente dalla data del pagamento, entro il quale poter fare valere il diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dal contribuente.

In altri termini, per la Ctr ciò che rileva è solamente l'originaria operazione, pertanto è solo il momento del pagamento dell'imposta che integra il fatto iniziale da cui decorre la possibilità per il contribuente di fare valere eventuali indebiti.